

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 3-03-1998
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli-Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

2. Le disposizioni della presente legge disciplinano altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla Regione ed ai suoi enti strumentali, agli enti locali ed ai loro consorzi, società partecipate ed aziende speciali, alle Aziende per i servizi sanitari, agli altri enti pubblici, nonché ai privati.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, e la sua operatività coordinata ed integrata, nelle modalità previste dall'articolo 17, con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, costituiscono l'avvio di un sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria.

4. Le finalità di cui al comma 1 e l'ulteriore definizione del sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria sono inoltre perseguiti anche attraverso il riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto legislativo 9/1997.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello

regionale, presenta al Consiglio Regionale un apposito disegno di legge di riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dagli articoli 52 e 55 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 ferme restando in capo alla Regione le funzioni di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, indirizzo, promozione e coordinamento, nonché di raccordo con lo Stato.

6. Con regolamenti da adottare in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, la Giunta regionale procede, comunque non oltre dodici mesi dalla nomina del Direttore generale, alla semplificazione delle procedure amministrative previste dalle leggi regionali nelle materie interessate dall'articolo 3 della presente legge, nonché all'abrogazione o sostituzione di controlli tecnico-amministrativi.

7. Per le finalità di cui al comma 6 la Giunta regionale attua i seguenti indirizzi:

- a) applicazione del silenzio assenso, eccezion fatta per i pareri di tipo ambientale, nelle procedure di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato di competenza della Regione e degli enti locali;
- b) attuazione delle modalità necessarie per la costituzione ed il funzionamento dello <<sportello unico>>;
- c) definizione, anche utilizzando convenzioni ed accordi, dei rapporti tra i diversi enti titolari di funzioni amministrative al fine di garantire l'operatività dello <<sportello unico>>;
- d) indizione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;
- e) revisione e riordino delle procedure amministrative e della loro tempistica.

ARTICOLO 2

(Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA)

1. E' istituita l'ARPA quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, all'esercizio delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.

2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13.

3. L'ARPA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria

esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.

4. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, nomina il Direttore generale e contestualmente costituisce l'ARPA e ne approva lo statuto.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite ulteriori norme transitorie relative all'avvio dell'operatività dell'ARPA, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché quelle norme necessarie a garantire la continuità delle attività e dei servizi trasferiti all'ARPA medesima.

ARTICOLO 3

(Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica)

1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:

a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;

b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico;

e) espletamento delle funzioni relative alla disciplina dell'igiene ambientale, comprese le diverse articolazioni funzionali dell'igiene del suolo, delle acque, dell'aria, nonché dell'igiene tecnica;

f) gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari territoriali;

g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;

h) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri

soggetti pubblici e privati;

i) educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi informativi;

l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali;

m) attività di studio, ricerca e controllo sui fenomeni fisici che caratterizzano l'ambiente marino e costiero;

n) attività di studio, ricerca e controllo per la tutela dall'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti termici in ambienti di vita;

o) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoroclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

p) collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;

q) collaborazione a livello tecnico-scientifico con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;

r) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

s) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;

t) supporto tecnico di indirizzo generale alle amministrazioni competenti all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

u) supporto tecnico e validazione scientifica, ove richiesti, relativamente ai dati ambientali descritti nei progetti proposti, per gli uffici regionali incaricati dell'analisi degli studi di impatto ambientale e della gestione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, nonché collaborazione alla redazione di manualistica, modellistica e linee-guida per l'elaborazione omogenea degli studi di impatto ambientale;

v) supporto tecnico-scientifico ai progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche finalizzato all'attuazione del regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992, sul marchio di qualità ecologica (ecolabel) e del regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sul sistema di ecogestione ed audit;

z) supporto tecnico alla Regione ed agli enti locali,

nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. L'ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purchè compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del Direttore generale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.

ARTICOLO 4

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
- b) i piani ed i programmi attuativi;
- c) il regolamento di organizzazione e la pianta organica, e le loro modifiche;
- d) i contratti integrativi di lavoro.

2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro 10 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente, che ne cura l'istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettera a), entro 60 giorni dal ricevimento e gli atti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini, senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego, gli atti diventano esecutivi.

4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARPA.

6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, il Direttore generale dell'ARPA fornisce al Presidente della Giunta regionale, o se delegato all'Assessore all'ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

ARTICOLO 5

(Rapporti con gli enti istituzionali)

1. L'ARPA svolge per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.

2. Nelle materie di cui alla presente legge la

Regione, gli enti locali e le Aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

3. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata, sulla base del regolamento di cui all'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, da assumersi, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alla sanità, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale regolamento sono altresì individuate le fattispecie soggette all'obbligo di cui al comma 2.

4. Le strutture laboratoristiche dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti della Regione, degli enti locali ed in particolare delle Aziende per i servizi sanitari, a cui pertanto non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi e gestire sistemi o apparecchiature destinati al controllo ambientale ed alla prevenzione collettiva per gli aspetti derivanti dai fattori di rischio ambientale.

5. Con apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12, sono disciplinate le prestazioni erogate dall'ARPA ai sensi dei commi 1, 2 e 4.

ARTICOLO 6

(Organi dell'ARPA)

1. Sono organi dell'ARPA:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 7

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi di un soggetto esterno.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dal Comitato di indirizzo e verifica previsto dall'articolo 13, nonché della gestione dell'ARPA.

3. I compiti e le funzioni del Direttore generale sono stabiliti statutariamente. Lo stesso provvede in particolare:

- a) all'adozione dei bilanci di previsione pluriennale ed annuale e del conto consuntivo;
- b) all'adozione del regolamento di organizzazione;
- c) alla definizione ed adozione dei programmi pluriennali ed annuali di intervento;

d) alla nomina di un Direttore tecnico-scientifico e un Direttore amministrativo, assunti con provvedimento motivato e responsabili nei suoi confronti;

e) alla gestione del personale, compresa la definizione ed adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;

f) all'assegnazione delle risorse finanziarie ai Dipartimenti provinciali;

g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, da inoltrarsi alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente per il tramite dell'Assessore regionale all'ambiente;

h) alla stipula di contratti e convenzioni;

i) ad assicurare l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di lavoro autonomo di diritto privato di durata quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile una sola volta.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può provvedere alla revoca del Direttore generale con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

8. Nell'ipotesi di revoca di cui al comma 7 ai Direttori tecnico-scientifico e amministrativo si applica la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 9.

ARTICOLO 8

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale espressa con voto limitato.

2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è

comunicata al Presidente della Giunta regionale ed al Direttore generale dell'ARPA.

3. Lo statuto dell'ARPA definisce i casi di decadenza, revoca e sostituzione dei membri effettivi, nonché le relative procedure.

4. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

5. Per l'espletamento della propria attività al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

6. Il Collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'ARPA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 9

(Direttore tecnico-scientifico e Direttore amministrativo)

1. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo che sono preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10.

2. Il Direttore tecnico-scientifico ed il Direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.

3. Il Direttore tecnico-scientifico è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private.

4. Il Direttore amministrativo è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificate attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche o private.

5. I rapporti di lavoro del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo sono regolamentati in analogia con quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 e con riferimento alla normativa vigente per i Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende per i servizi sanitari.

6. Essi cessano comunque dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.

ARTICOLO 10

(Regolamento di organizzazione)

1. Il Direttore generale adotta, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo, i Direttori dei Dipartimenti provinciali ed i dirigenti preposti ai settori tecnici di cui all'articolo 14, il regolamento dell'ARPA entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4. Il regolamento può essere modificato con la medesima procedura. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore adotta il regolamento, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed i responsabili dei Presidi Multizonali di Prevenzione.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA ed in particolare definisce:

a) l'assetto organizzativo, articolato ai sensi dell'articolo 03, comma 3, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, nonché i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture dell'ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1;

b) le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 20;

c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella a condizioni di particolare favore ad associazioni in particolare di protezione ambientale e di tutela dei consumatori prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;

d) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;

e) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato;

f) l'organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale, e la dotazione organica dei Dipartimenti provinciali e dei settori tecnici di cui all'articolo 14;

g) le modalità di collaborazione con le Università di Trieste ed Udine per la eventuale prosecuzione delle attività del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), previa valutazione dei risultati della fase di avvio.

3. Il regolamento deve inoltre ispirarsi:

a) alla programmazione delle attività e degli interventi;

b) all'integrazione, al coordinamento e alla flessibilità di tutte le diverse articolazioni funzionali di cui all'articolo 14;

- c) all'interdisciplinarietà e alla specializzazione, nonché alla responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;
- d) alla collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;
- e) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche;
- f) all'efficacia ed all'omogeneità delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale.

ARTICOLO 11

(Programmazione dell'attività)

1. Nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 13, nonché in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12, il Direttore generale dell'ARPA predispone i programmi di attività, anche sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15 e dei risultati delle consultazioni di cui all'articolo 20.

2. Per la predisposizione del primo programma annuale di attività dell'ARPA si prescinde dalla predisposizione del piano pluriennale, dalla formalizzazione delle convenzioni di cui al comma 1, dalle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento e dai risultati delle consultazioni.

ARTICOLO 12

(Convenzioni con enti pubblici)

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990 le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPA. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Province, sentito il Direttore generale dell'ARPA, vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture tecniche dell'ARPA.

2. Per l'esercizio delle funzioni tecniche delle Aziende per i servizi sanitari regionali, ferma restando la regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'ARPA stipula apposite convenzioni con le Aziende medesime.

3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane e collinare nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPA secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione-tipo elaborata dalla Regione.

4. L'ARPA ed i soggetti pubblici interessati possono stipulare convenzioni o contratti, anche circoscritti per ambiti territoriali, funzionali e temporali, per prestazioni aggiuntive e per altre attività rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, da definirsi, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, individuano le attività tecniche a supporto degli enti interessati,

nonchè i livelli qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate, precisando quali debbano essere obbligatoriamente rese a titolo gratuito.

ARTICOLO 13

(Comitato di indirizzo e verifica)

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ARPA, nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di indirizzo e di verifica composto da:

- a) l'Assessore regionale all' ambiente con funzioni di Presidente;
- b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
- c) l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
- d) l'Assessore regionale all' agricoltura o suo delegato;
- e) l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
- f) l'Assessore regionale all' industria o suo delegato;
- g) i Presidenti delle Province o loro delegati;
- h) un rappresentante designato dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
- i) un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
- l) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 62 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.

3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.

4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.

5. Al Comitato compete indirizzare le attività dell'ARPA al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chiede la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 14

(Articolazione organizzativa dell'ARPA)

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal regolamento di cui all'articolo 10, e articolata in Dipartimenti provinciali a livello territoriale.

2. L'organizzazione centrale, retta dal Direttore generale, deve svolgere almeno le seguenti funzioni:

a) le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività utile al fine di dare omogeneità ed unitarietà ai servizi su scala regionale;

b) i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell'attività, con l'Agenzia regionale della sanità e le Aziende per i servizi sanitari;

c) le attività connesse a specifiche attribuzioni previste dall'articolo 3 e realizzabili nel modo più efficace su scala regionale;

d) le attività relative alla gestione dei dati, alla documentazione ed informazione rivolte alla generalità degli utenti.

3. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei settori di cui al comma 1 può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.

4. Le strutture territoriali sono costituite dai Dipartimenti provinciali, deputati all'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio, nonché alla realizzazione di programmi di competenza o di compiti ulteriormente attribuiti dal regolamento di cui all'articolo 10, godendo di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale. I Dipartimenti provinciali si articolano in Servizi che possono essere organizzati anche in riferimento alla strutturazione territoriale delle Aziende per i servizi sanitari. Presso ogni Dipartimento è previsto inoltre un Servizio riguardante l'igiene tecnica ed ambientale con il compito di valutare i dati ambientali. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei Servizi può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.

5. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, nominato dal Direttore generale e responsabile nei confronti dello stesso.

6. Il personale di cui ai commi 3 e 5 può essere

assunto anche con contratto di lavoro di diritto privato.

7. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.

8. La dotazione organica dei Dipartimenti, l'organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale interprovinciale o regionale sono definite dal regolamento di cui all'articolo 10. Con il medesimo regolamento viene altresì :

a) istituito, in considerazione della consistenza territoriale e demografica, un coordinamento tra i Dipartimenti provinciali di Gorizia e di Trieste finalizzato al miglior utilizzo delle risorse attraverso l'unificazione di alcuni servizi generali che consenta l'abbattimento dei costi fissi;

b) individuata una struttura di pronto intervento al fine di garantire, ventiquattro ore su ventiquattro, l'immediata valutazione di situazioni a rischio.

ARTICOLO 15

(Comitati tecnici provinciali di coordinamento)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ciascuna Provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del relativo Dipartimento ed alla sua migliore attuazione;

b) formulare proposte in ordine ai contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 12 ed al loro aggiornamento;

c) fornire al Direttore generale eventuali elementi ritenuti sostanziali per il miglior coordinamento a livello provinciale.

2. Tale Comitato è composto da:

a) il dirigente della struttura competente in materia ambientale della Provincia, che lo presiede;

b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPA;

c) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della provincia.

3. Partecipano alle sedute i Direttori tecnico-scientifico e amministrativo dell'ARPA.

4. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal suo Presidente almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Direttore generale dell'ARPA.

ARTICOLO 16

(Attività di vigilanza dell'ARPA)

1. Ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 496/ 1993, come aggiunto dalla legge di conversione 61/1994,

nell'espletamento delle attività tecniche di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti ed alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Direttore generale dell' ARPA, con proprio atto, individua il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il Direttore generale può inoltre, con proprio atto, individuare fra tale personale chi deve disporre anche della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente.

3. Il personale di cui al comma 2 collabora con il personale del Corpo forestale regionale nell'attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia ambientale.

4. Il Direttore generale dell' ARPA predispone il programma annuale di attività , di cui all'articolo 11, per la parte relativa alla vigilanza ed ai controlli ambientali, sentito il Direttore regionale delle foreste.

ARTICOLO 17

(Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra l'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari)

1. L' ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono in modo coordinato ed integrato le rispettive funzioni ed attività secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, nonché secondo il riparto delle competenze di cui all'allegato 1, che individua le responsabilità prevalenti ed il soggetto referente per l'esercizio delle competenze che presentino valenza sia ambientale che sanitaria.

2. Al soggetto cui è assegnata la competenza prevalente spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta congiunta degli Assessori regionali all'ambiente ed alla sanità , può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità prevalente del soggetto referente.

ARTICOLO 18

(Consulenza e collaborazioni)

1. L' ARPA stabilisce, secondo le modalità individuate dallo statuto, rapporti di collaborazione ed interscambio con le Università , con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, ivi compresi quelli operanti nella Comunità di Lavoro di Alpe-Adria.

ARTICOLO 19

(Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA e gli altri istituti operanti nel settore)

1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, con l'ANPA, di cui al decreto legge 496/1993, convertito dalla legge 61/1994, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.

2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti ed istituti pubblici ed i consorzi a prevalente partecipazione pubblica aventi carattere scientifico, istituiti in ambito regionale e svolgenti attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 3, possono richiedere il loro assorbimento o inserimento nell'ARPA.

4. La Giunta regionale con specifico provvedimento, previo parere del Direttore generale dell'ARPA, assente alle precitate richieste determinandone le modalità di attuazione.

ARTICOLO 20

(Consultazioni e diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione)

1. Il regolamento dell'ARPA disciplina le forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.

2. Per il diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia che saranno esplicitamente indicate nel regolamento di cui all'articolo 10. In sede di prima applicazione dello stesso per disposizioni vigenti si intendono la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, nonchè il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Il regolamento di cui all'articolo 10 deve altresì prevedere la creazione, presso ciascun Dipartimento provinciale, di un ufficio specificamente addetto anche a garantire la disponibilità delle informazioni e della documentazione disponibile in tutte le strutture dell'ARPA.

3. Ai fini della sensibilizzazione della popolazione l'ARPA formula e divulga, anche attraverso organi di informazione, una relazione annuale sullo stato dell'ambiente in base ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività di competenza nell'anno precedente.

ARTICOLO 21

(Dotazione finanziaria dell'ARPA)

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ARPA:

a) una quota annuale per le spese di funzionamento ed attività, determinata in sede di approvazione della legge finanziaria, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento di funzioni e del conseguente sgravio dal fondo sanitario regionale;

b) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994;

c) la quota parte del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, come determinata annualmente dalla Giunta regionale;

d) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

e) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ARPA;

f) ulteriori finanziamenti delle Province e dei Comuni non compresi nelle quote di cui alla lettera b);

g) eventuali finanziamenti della Comunità europea per progetti specifici;

h) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi;

i) eventuali lasciti e donazioni.

2. Per consentire l'impianto, nonché il primo avvio dell'ARPA l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa un finanziamento di lire 3.000 milioni, per il cui utilizzo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1999 da parte del Direttore generale, si prescinde, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, dall'approvazione di un bilancio preventivo di spesa con l'obbligo della sola rendicontazione, da trasmettere contestualmente alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1999.

ARTICOLO 22

(Gestione economico-patrimoniale)

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

2. Per la gestione economico-patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il regolamento di cui all'articolo 10 disciplina anche la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

4. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto e adottato dal Direttore generale, previo parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13, è trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per gli adempimenti di cui all'articolo 4. Il relativo conto consuntivo deve essere adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, per il

primo esercizio finanziario, il bilancio di previsione da predisporre con riferimento al primo programma annuale di cui all'articolo 11, comma 2, deve essere adottato entro il 31 marzo 1999.

ARTICOLO 23

(Attribuzione di personale all'ARPA)

1. All'ARPA è attribuito:

- a) il personale dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP);
- b) il personale delle Aziende per i servizi sanitari regionali, che alla data del 4 dicembre 1993 svolgeva attività, comprese quelle laboratoristiche, assegnate all'ARPA dall'articolo 3, ed individuate in base a ricognizione, da effettuarsi da parte della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con tale ricognizione sono, altresì, individuati funzioni e servizi erogati fino alla data di entrata in vigore della presente legge dai PMP ed è definita la quota di personale amministrativo delle Aziende per i servizi sanitari da trasferire all'ARPA;
- c) il personale assegnato in posizione di comando;
- d) il personale che, in servizio presso i PMP alla data del 4 dicembre 1993 ed attualmente impiegato presso altri enti pubblici, con esplicita opzione richieda il trasferimento all'ARPA entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 1998 la Regione nell'ambito dell'organico riassetto funzionale delle attività ambientali svolte nel territorio regionale promuove l'assegnazione in posizione di comando del personale che svolge attività ricomprese all'articolo 3, presso enti locali ed enti strumentali regionali, individuato sulla base di specifica ricognizione da effettuarsi da parte di ciascun ente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera a), è trasferito all'ARPA con effetto dal 1º gennaio 1999 e sono contestualmente soppressi i PMP di cui alla legge regionale 27 aprile 1983, n. 32. Detto personale ricomprende i dipendenti assegnati a tali strutture alla data del 4 dicembre 1993 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale di cui al comma 1, lettera b), è trasferito all'ARPA con apposito provvedimento da assumersi entro il 31 dicembre 1998 e con effetto dal 1º gennaio 1999.

5. Il personale comandato presso l'ARPA ai sensi del comma 1, lettera c), può essere inquadrato nel ruolo dell'ARPA, previa domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

6. Al fine di consentirne il primo avvio,

l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ARPA, fin dalla data della sua costituzione, in accordo con il Direttore generale, dipendenti regionali in posizione di comando fino ad un numero massimo di dieci unità .

7. Le riduzioni di organico e finanziarie previste dall'articolo 03, comma 2, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, si applicano ai trasferimenti di cui al comma 1, lettera b), con l'esclusione della quota di personale amministrativo ivi individuato, nonché , qualora ricorrano le circostanze, ai trasferimenti conseguenti all'applicazione della previsione di cui al comma 5.

ARTICOLO 24

(Assunzione di personale con contratto a tempo determinato)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati in posizione di comando presso l'ARPA ai sensi dell'articolo 23, comma 6.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

5. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di apposito disciplinare predisposto dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

6. Ai soli fini del reclutamento del personale di cui al comma 1 si fa riferimento alle graduatorie vigenti per l'assunzione del personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come integrato dall'articolo 22 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, e modificato dall'articolo 23 della legge regionale 31/1997.

7. Ai fini dell' assunzione, il personale di cui al comma 1 deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 6, fatta eccezione per il limite di età .

ARTICOLO 25

(Acquisizione di personale)

1. Alla copertura dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica fissata dal regolamento di cui all'articolo 10, si provvede, per il 50 per cento dei medesimi, mediante l'assegnazione in posizione di comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e di Aziende per i servizi sanitari regionali, e per il rimanente 50 per cento, prioritariamente mediante l'istituto della mobilità, quindi mediante procedimenti concorsuali pubblici, da disciplinarsi col regolamento di cui all'articolo 10.

2. L'ARPA è altresì autorizzata ad assumere personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti-obiettivo specifici.

ARTICOLO 26

(Attribuzione di beni e attrezzature)

1. All'ARPA sono trasferiti in proprietà :

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature già in uso alla data del 4 dicembre 1993, nonché quelle acquisite e/o finanziate successivamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i PMP e presso le Aziende per i Servizi sanitari, adibiti alle attività spettanti all'ARPA ai sensi della presente legge;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature eventualmente assegnati dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

2. Sono altresì trasferiti i contratti e le convenzioni in atto relativi alle finalità previste dalla presente legge.

3. Entro il 30 settembre 1998 la Regione, nell'ambito dell'organico riassetto funzionale delle attività ambientali svolte nel territorio regionale, promuove il trasferimento all'ARPA delle attrezzature, delle dotazioni mobiliari ed immobiliari, nonché dei mezzi operanti nelle strutture degli enti locali e degli enti strumentali e regionali, individuati sulla base di specifica ricognizione da effettuarsi da parte degli enti medesimi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 27

(Trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Ai sensi dell'articolo 03, comma 5, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 29/1993, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 396/1997, il personale trasferito all'ARPA ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché l'eventuale salario accessorio; al personale si applicano altresì i benefici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali.

2. Qualora al 31 dicembre 1999 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 29/1993 per quanto attiene il personale dipendente delle ARPA, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.

3. Il personale dell'ARPA non può assumere esternamente all'ARPA stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purchè compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere svolti previa espressa e specifica autorizzazione del Direttore generale.

4. Fino all'organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPA e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento economico del personale assegnato e trasferito all'ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.

ARTICOLO 28

(Aggiornamento del personale)

1. Al fine di aggiornare e migliorare le competenze tecniche e professionali degli operatori di ogni ordine e grado dell'ARPA, adeguandole in particolare alle funzioni previste dall'articolo 3 e tenendo conto delle principali aree di intervento della stessa come individuate dal regolamento di cui all'articolo 10, il Direttore generale è tenuto a realizzare, sin dall'avvio dell'attività stessa e per almeno tre anni, uno specifico piano per l'aggiornamento del personale.

ARTICOLO 29

(Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA)

1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari. Su tale base la Giunta regionale conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali o finanziarie assegnate all'ARPA.

ARTICOLO 30

(Norme transitorie)

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 23, fino alla data del 31 dicembre 1998 valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 496/1993, convertito con

modificazioni dalla legge 61/1994.

2. In attesa dell' emanazione delle relative norme di settore, l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'ARPA, è limitato alla fase dell'accertamento, con segnalazione all'autorità preposta all'irrogazione delle relative sanzioni.

ARTICOLO 31

(Norma finale)

1. Dall' entrata in vigore della presente legge cessa la competenza del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA) a svolgere le funzioni analoghe a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 3.

ARTICOLO 32

(Sede dell'ARPA)

1. La sede dell' ARPA sarà individuata dallo Statuto, come approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, in base a criteri di economicità , baricentricità ed efficienza.

ARTICOLO 33

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 è istituito per memoria, a decorrere dal 1999, alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - il capitolo 2255 (1.1.155.2.08.29) con la denominazione <<Finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le spese di funzionamento e l'attività istituzionale>>.

2. La quota annua di finanziamento dell'ARPA a valere sul fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come prevista dall'articolo 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3 approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 e dall' articolo 21, comma 1, lettera c), è a carico del capitolo 2259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2254 (1.1.155.2.08.29) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - con la denominazione <<Finanziamento per l'impianto e il primo avvio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)>> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.

4. All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6

allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 del precitato stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.